

# COMUNE DI VALEGGIO

## STATUTO

DELIBERAZIONE C.C. N. 60 DEL 4.5.2000 ED INTEGRATO CON  
DELIBERAZIONE C.C. N. 75 DEL 29.6.2000.

### **Titolo I: Principi fondamentali e programmatici**

#### **Art. 1 - Autonomia e Rappresentanza**

1. La Comunità locale, autonoma nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica e secondo lo Statuto, è costituita dalle popolazioni che vivono ed operano nel territorio comunale ed è rappresentata dal Comune di Valeggio sul Mincio quale ente che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune riconosce nei principi di democrazia, libertà, giustizia e pluralismo, dignità della persona, solidarietà, difesa della vita e della famiglia, i fondamenti etici e culturali della Comunità locale.

3. Il Comune promuove, altresì, il reciproco rispetto e la valorizzazione delle diverse culture presenti nella realtà locale, offrendo pari opportunità di promozione sociale ai cittadini stranieri, anche mediante l'attivazione di iniziative sociali, educative e culturali.

4. Il Comune conforma la propria azione amministrativa a criteri di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità secondo i principi generali dell'ordinamento della Repubblica.

#### **Art. 2 - Finalità**

1. Il Comune si prefigge con la propria attività amministrativa, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia dei diritti della persona, con particolare attenzione alle situazioni di disagio;
- la tutela dei diritti fondamentali etici, morali ed economici della comunità locale;
- la promozione dell'educazione ai valori etici della convivenza civile, favorendo le formazioni sociali e le istituzioni che ne perseguono le relative finalità;
- la difesa e la promozione del diritto al lavoro secondo lo spirito della Costituzione;
- il progresso sociale ed economico secondo i principi della eguaglianza, socialità, solidarietà e pari opportunità tra tutti i cittadini;
- l'utilizzo diffuso dei servizi socio-sanitari;
- la difesa della salute, del territorio, dell'ambiente;
- l'estensione dell'accesso ai servizi pubblici e all'informazione, volti a favorire una più ampia conoscenza e partecipazione dei cittadini;

- la promozione della cultura quale mezzo per l'educazione alla pace e alla civile convivenza, valori fondamentali degli uomini, favorendo iniziative di incontro e scambio con altri popoli e comunità;
- la tutela del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni locali.

### **Art. 3 - Metodo dell'azione**

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, adegua l'azione politico - amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza, ponendo come centralità dell'azione la dignità della persona.
2. Assume gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti quale metodo per realizzare i massimi benefici per la propria Comunità.
3. Impronta l'organizzazione degli uffici e dei servizi a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia e di efficienza e di soddisfazione dei bisogni della Comunità.
4. Garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione di provvedimenti amministrativi. Si avvale, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, degli strumenti previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

### **Art. 4 - Rapporti con i cittadini e informazione**

1. Il Comune favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati ad ogni propria attività compresa quella svolta in forma indiretta, nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Anche a tale scopo il Comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e, come presupposto per una effettiva partecipazione della Comunità rappresentata, riconosce e promuove il diritto dei cittadini singoli ed associati a partecipare alla formazione delle scelte degli Organi di Governo ed alla loro attuazione.
3. Il Comune pubblica un bollettino nel quale è data notizia degli atti del Consiglio, della Giunta e quelli propri dei funzionari. La periodicità e le forme di diffusione del bollettino comunale, nell'ambito del più esteso pluralismo, sono disciplinate dal Regolamento delle informazioni e delle pubbliche relazioni.
4. I Regolamenti sulla partecipazione e sul diritto alle informazioni disciplinano le modalità di coordinamento delle attività verso l'esterno del Comune in modo da assicurare programmazione ed unitarietà d'immagine.

### **Art. 5 - Principi generali sulla gestione dei servizi**

1. Possono ricondursi all'interno dell'insieme dei servizi locali di interesse pubblico le produzioni di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Nell'ambito delle forme di gestione previste dalla Legge, il Comune sceglie quelle più opportune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche organizzative di ciascun servizio.
3. Ogni qualvolta ricorrano le condizioni tecniche ed economiche, ai fini della gestione dei servizi il Comune privilegia il ricorso a Società di Capitali. In generale il Comune riserva ai propri uffici funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e verifica. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune privilegia, a parità di condizioni, forme di convenzionamento con le libere associazioni, società cooperative e il volontariato.
4. Il Comune adotta il piano annuale dei servizi il quale individua e programma le modalità di esercizio delle attività e di erogazione dei servizi sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici economici e sociali.
5. Ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile, il Comune individua gli standards rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta. Favorisce, inoltre, forme anche organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti.
6. I Regolamenti per la gestione dei servizi sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali, compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare la partecipazione degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

#### **Art. 6 - Principi generali sulla trasparenza**

1. I rapporti del Comune con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge, dal presente Statuto e da appositi Regolamenti volti ad assicurare i massimi livelli di trasparenza.
2. Al fine di rendere più trasparente il ricorso alla trattativa privata, il Comune si dota di norme regolamentari con le quali disciplina l'istituzione dell'anagrafe delle imprese operanti sul territorio, l'albo dei fornitori suddivisi per categorie, classi merceologiche e fasce d'importo, l'affidamento di lavori per lavori di somma urgenza, la fornitura di beni e servizi.
3. Il Comune si dota di norme regolamentari che disciplinano il trattamento delle pratiche in ordine cronologico ed entro termini prestabiliti.
4. Il Comune si dota inoltre di strumenti organizzativi interni specifici aventi lo scopo di vigilare sullo svolgimento delle procedure contrattuali, sull'esecuzione dei contratti, nonché sui modi di utilizzazione dei beni dell'Ente.
5. Il Comune assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, sui concorsi per la provvista di personale, sui modi di utilizzazione del patrimonio.

#### **Art. 7 - Rapporti con altri Enti ed Istituzioni**

1. Il Comune persegue nella sua azione il raccordo con gli strumenti della programmazione regionale, provinciale e con altri livelli istituzionali.
2. Assumendo come principio il criterio della reciprocità, partecipa, quale soggetto della programmazione, alla definizione dei programmi regionali e provinciali e provvede alla loro specificazione ed attuazione per quanto di propria competenza.

## **Art. 8 - Collaborazione e cooperazione**

1. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi di valenza sovracomunale.
2. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Enti Locali attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi.
3. Promuove, in conformità con i principi ispiratori della "Carta Europea" delle autonomie locali, iniziative di integrazione economiche e culturali con altre Comunità d'Europa. Promuove, altresì, iniziative di gemellaggio con Comuni Europei ed extra Europei.

## **Art. 9 - Stemma e gonfalone**

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.12.1957, trascritto nei Registri dell'Ufficio Araldico il 22.4.1958.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.6.1958, trascritto nei Registri dell'Ufficio Araldico il 30.9.1958. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore e scortata dai Vigili Urbani.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati, salvo autorizzazione del Sindaco, in assenza di apposite norme di utilizzo.

## **Titolo II: Ordinamento strutturale**

### **Capo I**

#### **Organi di democrazia rappresentativa**

### **Sezione I**

#### **Articolazioni del Consiglio Comunale**

## **Art. 10 - Organo di Governo**

1. Sono Organi rappresentativi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa con apposite risorse all'uopo previste nei limiti delle disponibilità di Bilancio.
3. Il Sindaco sovraintende e coordina l'attività politico - amministrativa del Comune, mantenendone l'unità di indirizzo, ed ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione Comunale.
4. La Giunta è l'Organo di collaborazione del Sindaco, di cui è diretta emanazione, nell'amministrazione del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

## **Art. 11 - Organi del Consiglio**

1. Sono Organi del Consiglio Comunale i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Consiliari qualora costituite.

## **Art. 12 - Consigliere Anziano**

1. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, Consigliere Anziano è il consigliere eletto il quale ha riportato la cifra individuale più alta.

## **Art. 13 - Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri appartengono, di norma, ai Gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti. Possono, comunque, decidere di voler appartenere ad altro Gruppo o formarne uno nuovo purchè risulti composto da almeno due membri, previa comunicazione per iscritto al Sindaco, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il Gruppo Consiliare può essere composto anche da un solo Consigliere quando questi sia l'unico eletto in una lista.

3. Ciascun Gruppo Consiliare, nomina un Capogruppo secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. Il Regolamento definisce i mezzi e le strutture nonché la dotazione di risorse di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

5. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo; essa costituisce Commissione Consiliare Permanente. Il Regolamento del Consiglio ne disciplina i poteri e le modalità di funzionamento.

## **Art. 14 - Commissioni Consiliari**

1. Le Commissioni Consiliari possono essere permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Le Commissioni Consiliari sono composte da Consiglieri Comunali nominati dal Sindaco su designazione dei Capigruppo. Ciascun Gruppo ha il diritto di avere almeno un rappresentante in ciascuna delle Commissioni Consiliari. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina l'organizzazione e l'attività delle Commissioni nonché le modalità attraverso le quali esterni possono essere chiamati a collaborare anche permanentemente ai propri lavori a titolo consultivo.

3. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di istituzione di Commissioni Consiliari speciali per l'esame di questioni particolari, ivi comprese Commissioni d'inchiesta stabilendone organizzazione, competenze, poteri e durata.

4. La pubblicità delle sedute delle Commissioni Consiliari è assicurata dal verbale. Il Regolamento disciplina i casi di ammissione del pubblico ovvero il ricorso alla seduta segreta.

5. Al proprio interno e con la maggioranza assoluta dei propri membri assegnati espressa con votazione palese, il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione composta dai rappresentanti dei vari Gruppi e presieduta dal rappresentante di un Gruppo di Minoranza eletto all'interno della Commissione su designazione dei rappresentanti dei Gruppi di Minoranza. Dette Commissioni possono disporre l'audizione del Sindaco e degli Assessori oltre che dei Dirigenti Responsabili dei Servizi direttamente o indirettamente interessati all'indagine, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere; possono altresì disporre l'esibizione o l'acquisizione di copie di atti relativi all'attività oggetto dell'indagine.

6. Per la validità delle riunioni delle Commissioni di cui al comma precedente, che dovranno essere svolte entro il periodo di tempo assegnato con la delibera istitutiva, è richiesta la presenza di metà dei componenti con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero dispari e la presenza di almeno due terzi di essi per la riunione conclusiva; le decisioni sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei votanti.

## **Sezione II Consiglieri Comunali**

### **Art. 15 - Stato giuridico e rappresentanza**

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

### **Art. 16 - Diritti dei Consiglieri**

1. Secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a. di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale;
- b. di intervento nella discussione, di emendamento e di voto, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le discussioni sono contingentate, salve le deroghe previste dal Regolamento, in modo tale da assicurare tempi d'intervento garantiti per ciascun Gruppo e la possibilità di illustrare il proprio voto ai Consiglieri che si dichiarino in dissenso rispetto al proprio Gruppo;
- c. di ottenere informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle Aziende Speciali, nonché sugli Enti o Società cui il Comune partecipa o controlla;
- d. di ottenere copia degli atti, documenti ed informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato.

2. I Consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

3. Il Comune promuove iniziative volte ad assicurare a ciascun Consigliere la concreta possibilità di espletare il proprio mandato anche ricercando accordi con la Aziende o gli Enti da cui ciascuno di essi dipende.

4. A richiesta degli interessati, il gettone di presenza, previsto per la partecipazione a Consigli e Commissioni, può essere trasformato, in base alla normativa vigente, in indennità di funzione.

### **Art. 17 - Incarichi ai Consiglieri**

1. I Consiglieri possono ricevere incarichi dal Sindaco su specifiche materie o argomenti particolari nei modi e nei limiti fissati dallo stesso Sindaco nell'atto di conferimento.

### **Art. 18 - Decadenza dalla carica**

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della Legge 23 Aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica di Consigliere.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla Legge 23 Aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge suddetta, il Consiglio gliela contesta e attiva la procedura prevista dalla vigente normativa.

3. I Consiglieri Comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 Marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle adunanze consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità in capo al Consigliere surrogante.

## **Sezione III**

### **Attività di indirizzo e di controllo**

### **Art. 19 - Funzione di indirizzo**

1. Il Consiglio Comunale, sulla base della conoscenza diretta nonché della dovuta



informazione fornita dal Sindaco, individua ed interpreta i bisogni, le esigenze e gli interessi generali della comunità e determina, in relazione ad essi, gli obiettivi dell'azione politico - amministrativa.

2. Il Consiglio in tal senso approva direttive generali per programmi, per progetti e per settori di intervento, in riferimento all'azione dell'Amministrazione Comunale, delle Istituzioni ed Aziende dipendenti o delle forme associative intercomunali alle quali il Comune partecipa.

3. Strumenti consiliari di indirizzo sono le mozioni, gli ordini del giorno di istruzione e le risoluzioni. Il Regolamento del Consiglio ne disciplina le modalità.

#### **Art. 20 - Funzione di controllo**

1. Il Consiglio Comunale per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con i documenti programmatici, esercita la funzione di controllo politico - amministrativa.

2. A tal fine, sulla base delle relazioni periodiche e delle informazioni sull'attività del Comune e degli Enti che gestiscono i servizi pubblici comunali che il Sindaco, la Giunta, i Funzionari Dirigenti e il Collegio dei Revisori sono tenuti ad inviare, verifica i risultati raggiunti dai soggetti destinatari degli indirizzi ed adotta direttive atte ad adeguare l'azione agli obiettivi posti. Identica funzione di controllo viene esercitata nei confronti dell'azione delle Istituzioni ed Aziende dipendenti o delle forme associative intercomunali alle quali il Comune partecipa.

3. Il Consiglio stabilisce i contenuti minimi richiesti e le modalità di presentazione da parte della Giunta della relazione annuale sull'attività gestionale con riferimento agli indirizzi fissati. Tra i contenuti minimi devono essere previste le risultanze acquisite con il controllo di gestione e notizie sui servizi gestiti nelle forme di cui alle lettere b), c), d), ed e) dell'art. 22, comma 3, della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'attività di informazione e di controllo si esercita, inoltre, mediante domande di attualità, interrogazioni scritte, interpellanze ed interrogazioni a risposta immediata. Il Regolamento del Consiglio ne disciplina le modalità.

#### **Art. 21 - Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.



4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

5. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

## **Art. 22 - Nomina dei rappresentanti del Comune**

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina la procedura di presentazione di candidature per la nomina, espressamente riservata dalla legge al Consiglio, di persone quali rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni, indicando le caratteristiche dei curriculum che le devono comunque accompagnare nonché i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso.

2. Con proprio atto, entro trenta giorni dal suo insediamento, il Consiglio definisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi per provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, prevedendo in detti indirizzi le modalità per garantire una adeguata rappresentanza di Amministratori espressi dalle forze politiche di opposizione in Consiglio.

3. Ai rappresentanti del Consiglio Comunale o del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune, non possono essere nominati il Sindaco, i relativi coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado, nonché gli Assessori e i Consiglieri Comunali. Non possono altresì essere nominate persone appartenenti od affiliate ad associazioni segrete di qualsiasi natura.

## **Sezione IV**

### **Attività deliberativa del Consiglio Comunale**

## **Art. 23 - Iniziativa deliberativa**

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza da parte degli uffici comunali.

2. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta.

## **Art. 24 - Esercizio della potestà regolamentare**

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, nelle materie di propria competenza, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Le proposte di Regolamento sono di norma votate nel complesso o per articoli e nel complesso secondo modalità stabilite dal Regolamento. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati con la maggioranza dei votanti. Le modifiche o integrazioni dei Regolamenti sono approvate con la maggioranza dei componenti il Consiglio.

3. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.

## **Capo II Il Sindaco**

### **Art. 25 - Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco quale Organo responsabile dell'Amministrazione Comunale:

Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale, ne programma e dirige i lavori e ne fa osservare il Regolamento, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

Indirizza ai membri della Giunta le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere ogni qual volta queste riguardino la politica generale del Comune;

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno può sospendere l'efficacia di atti attribuiti alla competenza di singoli membri della Giunta sottoponendoli, previo parere del Segretario Generale, alla Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione;

Nomina i Funzionari Dirigenti responsabili di area o di settore, attribuisce e definisce, sentita la Giunta, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo le priorità dettate dall'esigenza di perseguire gli obiettivi programmatici.

2. Spettano al Sindaco, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, i seguenti compiti:

Distribuire gli affari, sui quali la Giunta deve deliberare, tra i membri della Giunta, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;

Richiedere finanziamenti, sovvenzioni e contributi a Enti pubblici o privati;

Rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;

Concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale a manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e di altro genere.

3. Ogni anno il Sindaco, previa approvazione della Giunta, presenta al Consiglio, insieme al Conto Consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione del programma proposto all'inizio del mandato.

### **Art. 26 - Attribuzioni di coordinamento degli interessi della comunità locale**

1. Il Sindaco è autorità di coordinamento degli interessi della comunità locale. In particolare, promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative tese ad attivare flussi informativi sull'attività dei soggetti pubblici, al fine di armonizzarne l'azione alle esigenze della comunità.

2. Assume il dovere della programmazione e del coordinamento degli orari degli

esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto delle esigenze complessive e generali dei cittadini utenti.

3. Promuove l'attivazione e la conclusione degli accordi di programma, quando tale forma di coordinamento sia necessaria per garantire l'azione integrata di soggetti pubblici per interventi specifici, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 27 - Vice Sindaco e deleghe agli Assessori**

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta e sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di contemporanea assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, la sostituzione a tutti gli effetti del Sindaco spetta all'Assessore che a tal fine il Sindaco avrà indicato in sede di conferimento delle deleghe o, in mancanza, secondo l'ordine di anzianità.

3. Il Sindaco conferisce specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

4. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.

5. Ai membri della Giunta sono conferite deleghe per interi settori, individuate sulla base della struttura organizzativa del Comune. A ciascun membro della Giunta possono essere delegate solo funzioni afferenti a settori o servizi integralmente considerati. In aggiunta alle deleghe per settori il Sindaco può attribuire a singoli membri della Giunta deleghe relative a singoli progetti o programmi.

### **Art. 28 - Assessori non Consiglieri**

1. Il Sindaco può conferire la nomina di Assessore a cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale nel numero massimo di due, tra cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio Comunale.

2. Gli Assessori non Consiglieri intervengono alle adunanze del Consiglio Comunale, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto, né concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

### **Art. 29 - Deleghe ai Funzionari Dirigenti**

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, ai Funzionari Dirigenti Responsabili di Area o di Settore.

## **Art. 30 - Efficacia delle deleghe**

1. Le deleghe conferite dal Sindaco conservano efficacia fino a revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altro soggetto.

## **Capo III La Giunta Comunale**

### **Art. 31 - Composizione e nomina**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da sei Assessori nominati dallo stesso Sindaco. La composizione della Giunta viene comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Variazioni nella composizione della Giunta, verificatesi per qualsiasi causa nel corso del mandato amministrativo, vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'atto della stessa che sancisce la variazione comunque intervenuta.

2. La Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, esercita collegialmente le sue funzioni e delibera a maggioranza con voto palese.

### **Art. 32 - Revoca dei membri della Giunta**

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva all'adozione del relativo provvedimento (unitamente al nominativo del nuovo e dei nuovi Assessori).

2. L'atto di revoca deve essere motivato con riferimento al solo rapporto fiduciario.

### **Art. 33 - Assessore Anziano**

1. Ad ogni fine previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è Assessore Anziano il membro della Giunta più anziano di età.

### **Art. 34 - Funzione di collaborazione**

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella elaborazione ed interpretazione degli indirizzi generali e programmatici dell'Amministrazione del Comune e nella loro traduzione in strategie di intervento ed attività, orientando, a tal fine, l'azione degli apparati amministrativi, fornendo le indicazioni e le direttive necessarie e strumentali all'attuazione degli stessi.

### **Art. 35 - Funzione propositiva e di impulso**

1. La Giunta Comunale esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e degli organi di partecipazione, sottoponendo agli stessi

proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla loro competenza.

2. Predisporre, in particolare, le proposte di programmi e progetti annuali e pluriennali, il progetto di Bilancio di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Conto Consuntivo e la relazione illustrativa, le proposte di Regolamenti, i piani territoriali ed urbanistici.

### **Art. 36 - Funzione di Amministrazione**

1. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dei Funzionari Dirigenti. Assume, inoltre, tutte le decisioni amministrative in ordine agli atti comunque connotati da un apprezzabile margine di discrezionalità amministrativa ovvero implicanti la sussistenza di un rapporto fiduciario.

2. Definisce le priorità di intervento ed assegna, su proposta del Direttore Generale, le risorse umane e finanziarie sulla base dei programmi e degli obiettivi negoziati con i Funzionari Dirigenti.

3. Provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni, nonché all'affidamento di attività o servizi mediante Convenzione, quando gli elementi determinanti dell'intervento o i criteri di scelta della forma di gestione, con la previsione di massima dei relativi costi, siano stabiliti in atti di indirizzo o fondamentali del Consiglio Comunale ovvero rientrino nell'ordinaria amministrazione.

4. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale gli esiti dalla propria attività sia in relazione all'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi individuati dal Consiglio stesso, sia in ordine alla più specifica attività propria.

### **Art. 37 - Funzione di controllo sull'attività gestionale**

1. La Giunta Comunale esercita la funzione di verifica sullo stato di attuazione dei programmi e sul corretto ed efficiente uso delle risorse assegnate ai Funzionari Dirigenti. A tal fine acquisisce periodicamente le relazioni informative dal Direttore Generale e riferisce, in tal senso, al Consiglio Comunale.

## **Capo IV**

### **Disposizioni comuni**

### **Art. 38 - Spesa di giudizio di responsabilità degli Amministratori Comunali**

1. Il Comune di Valeggio sul Mincio, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile nei confronti di un suo Amministratore per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato ovvero all'assolvimento di compiti comunque riferibili alla carica rivestita, assumerà a proprio carico gli oneri della difesa in giudizio dell'Amministratore stesso al termine del procedimento e solo nei casi di proscioglimento o di sentenza assolutoria passata in giudicato.

2. Le spese sostenute per la difesa in giudizio sono rimborsate dal Comune, previa domanda dell'interessato e sulla base di fatture rilasciate nei modi di legge.

### **Art. 39 - Copertura Assicurativa.**

1. Ai componenti la Giunta e il Consiglio Comunale vengono garantite a carico dell'Ente adeguate forme assicurative per i rischi connessi all'espletamento del mandato.

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente previste nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

### **Art. 40 - Divieto di incarichi e consulenze**

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

## **Capo V**

### **Organizzazione degli Uffici e del Personale**

#### **Art. 41 - Principi generali di organizzazione**

1. Finalità dell'Ente è quella di servire la città, assolvendo con autonomia alle funzioni nel rispetto delle leggi.

2. Il Comune di Valeggio sul Mincio accerta le esigenze espresse dalla propria Comunità e le soddisfa erogando servizi di qualità, attraverso combinazioni produttive efficienti e procedimenti informati alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa. La centralità del cittadino e della comunità si esprime anche attraverso l'organizzata e ciclica rilevazione dei bisogni e dei livelli di soddisfazione nel consumo dei servizi comunali.

3. Individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento della propria missione d'istituto, improntandoli ad una cultura di fiducia nei confronti dei cittadini, informandoli a flessibilità e assoggettandoli a continua revisione necessaria perché possa risponderli in modo adeguato e tempestivo ai molteplici e mutevoli contesti di riferimento.

4. Il Comune disciplina la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi generali:

la separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici di governo e la responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi, spettanti ai Funzionari Dirigenti;

l'individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e dei Funzionari Dirigenti in particolare;

la valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo e di formazione professionale;

la piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'accesso del cittadino ai documenti e la partecipazione amministrativa;

la flessibilità della struttura organizzativa, in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente; la valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento operativo dell'attività degli uffici comunali; il coinvolgimento e la partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, l'esame dei problemi, dell'organizzazione e della qualità dell'azione amministrativa per promuovere il miglioramento e lo sviluppo.

#### **Art. 42 - Criteri generali di organizzazione**

1. Il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo, stabilisce i criteri generali per l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da parte della Giunta.

2. I criteri generali si riferiscono in particolare a obiettivi da raggiungere, strutture organizzative, direzione delle strutture, responsabilità del procedimento, attribuzione dei Funzionari Dirigenti.

#### **Art. 43 - Sistema delle fonti e potere di organizzazione**

1. Il Comune definisce il proprio modello organizzativo, nel suo nucleo essenziale, mediante atti organizzativi secondo il proprio ordinamento, sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di legge.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune, per tutti quei profili che non sono connessi al momento esclusivamente pubblico dell'azione amministrativa, sono disciplinati dall'ordinamento civilistico e specificamente dalle disposizioni di cui al Capo I, Titolo II, del libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma precedente sono regolati contrattualmente e devono conformarsi ai principi di cui all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Comune assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

5. Nell'ambito delle Leggi e degli atti organizzativi di cui al comma 1), le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli Organi preposti alla gestione con atti interni nell'esercizio della capacità di diritto privato e con i poteri del privato datore di lavoro.

#### **Art. 44 - Individuazione degli ambiti decisionali e di responsabilità**

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco nelle rispettive competenze individuano gli obiettivi delle attività dei settori e dei servizi dell'Ente; nominano e revocano i responsabili delle aree funzionali; adottano i programmi generali e



settoriali; determinano le attività e le iniziative che i singoli settori devono intraprendere e stabiliscono i tempi per il loro svolgimento; ripartiscono le risorse disponibili; dettano gli indirizzi politico - amministrativi; vigilano sulla loro attuazione e, in generale, sul buon andamento degli uffici.

2. L'attività di gestione e le scelte operative volte ad attuare i programmi approvati, a realizzare gli obiettivi assegnati nonché le attività e le iniziative stabilite, competono ai funzionari dirigenti preposti ai singoli settori e servizi.

3. Con le modalità previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i posti di responsabilità di vertice, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

4. L'assetto organizzativo delle interrelazioni tra organi di direzione politica e organi gestionali, e tra questi nel loro complesso, non si configura di tipo gerarchico ma presuppone l'esistenza di effettivi ambiti decisionali adeguati al raggiungimento degli obiettivi. A tal fine il Comune promuove la formazione professionale permanente dei propri dipendenti come condizione essenziale della propria azione.

#### **Art. 45 - Segretario Comunale**

1. Funzioni, competenze, prerogative e status giuridico del Segretario Comunale sono regolate dalla legge e dall'apposito Regolamento. Nello stesso regolamento sono fissati i termini in cui il Sindaco può, eventualmente attribuire o delegare al Segretario Comunale funzioni o compiti particolari.

#### **Art. 46 - Vice Segretario**

1. Il Vice Segretario Comunale, qualora incaricato dal Sindaco, coadiuva il Segretario Comunale nel coordinamento dell'attività dei Funzionari Dirigenti e lo sostituisce di diritti in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

2. La titolarità del posto di Vice Segretario comunale è conferita, con atto del Sindaco, sentito il Segretario Comunale, mediante incarico a tempo determinato, ad uno dei Funzionari Dirigenti di ruolo secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

3. Al Vice Segretario spetta un trattamento economico aggiuntivo secondo le modalità previste dalla legge.

4. L'incarico di Vice Segretario, eventualmente affidato, è attribuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 25 aprile 1993 n. 81.

### **Capo VI Responsabilità**

#### **Art. 47 - Responsabilità verso il Comune**

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Funzionario Dirigente, che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Funzionario Dirigente la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

#### **Art. 48 - Responsabilità verso terzi**

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, qualora nominato ai sensi dell'art. 51 bis della Legge 142/90 e del regolamento, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

#### **Art. 49 - Patrocinio legale**

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, amministrativa - contabile o penale promossi nei confronti di dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, delle funzioni e compiti d'ufficio, sono rimborsate limitatamente ad un solo difensore per ogni grado del giudizio definitivo con provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente in ordine ai fatti contestati e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Amministrazione.

2. Il rimborso è riconosciuto anche relativamente agli oneri defensionali sostenuti nelle fasi preliminari dei giudizi penali e contabili e resta, comunque, subordinato all'accertamento giudiziario dell'estraneità del dipendente ai fatti contestati; è riconosciuto altresì, per oneri di consulenze tecniche, qualora la specificità della materia richieda tali interventi.

3. Per procedere alla liquidazione delle spese di cui ai commi precedenti è richiesto il visto di congruità del competente ordine professionale per importi superiori ai cinque milioni.

4. Fatta eccezione dei casi in cui l'Amministrazione Comunale è costituita parte civile, previa motivata richiesta, si possono concedere anticipazioni del rimborso nei limiti del settanta per cento delle parcelle presentate, salva la ripetizione qualora

con sentenza definitiva non sia esclusa la responsabilità del dipendente e sussista conflitto di interessi con l'Amministrazione.

### **Art. 50 - Copertura Assicurativa**

1. Al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Funzionari - Dirigenti, a seconda dell'entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative.

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente previste nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

## **Capo VII Finanza e contabilità**

### **Art. 51 - Principi**

1. Il Comune è garantito nel funzionamento dei servizi locali indispensabili dal conferimento di risorse trasferite. Tali risorse sono integrate da quelle proprie derivanti da imposte, tasse e tariffe locali sui servizi.

2. Nel quadro della normativa tributaria, riservata dalla legge dello Stato, il Comune persegue l'obiettivo dell'autofinanziamento della spesa tramite la progressiva sostituzione dei contributi statali con l'estensione di una autonoma imposizione fiscale, come regolato dalle leggi statali e regionali.

### **Art. 52 - Processo di programmazione**

1. Al fine di perseguire lo sviluppo armonico della comunità locale, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.

3. Il Regolamento di Contabilità definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale.

### **Art. 53 - Programmazione e sistema dei bilanci**

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definite nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del Bilancio annuale e del Bilancio pluriennale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.

2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il Regolamento di Contabilità definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei Bilanci, della Relazione Previsionale e Programmatica e di eventuali altri documenti

integrativi.

3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei Bilanci il Regolamento disciplina, altresì, le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

#### **Art. 54 - Amministrazione dei beni comunali**

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio o non destinati alle funzioni sociali di cui al presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto o alienati; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le alienazioni patrimoniali sono disciplinate con apposito Regolamento. Tale Regolamento disciplina, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

### **Capo VIII Controlli**

#### **Art. 55 - Controllo di gestione**

1. Il controllo economico interno di gestione è esercitato da apposito Ufficio che riferisce direttamente al Sindaco. Esso attiene sia all'efficiente impiego delle risorse assegnate sia all'efficacia delle prestazioni fornite dagli Uffici ed ha come riferimento i piani e i programmi generali e settoriali dell'Ente nonché standards previamente determinati.

2. Il Regolamento definisce le modalità del controllo di gestione e i modelli di scritture contabili che devono affiancare quelle previste dalla legislazione vigente in materia di contabilità degli Enti Locali.

3. Ogni anno l'Ufficio per il controllo di gestione predispone una relazione, che la Giunta presenta al Consiglio, contenente la misurazione del costo unitario di ciascuna attività e di ciascun servizio svolto nell'anno precedente dal Comune in forma diretta o in forma indiretta.

#### **Art. 56 - Funzioni e poteri del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare Funzionari Dirigenti e Impiegati del Comune che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, può disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune nelle Aziende Speciali e nelle Istituzioni,

può invitare i rappresentanti del Comune nelle Società di Capitali o negli Enti cui comunque il Comune eroghi contributi.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta relazioni e documenti alla Giunta e al Consiglio Comunale. Se richiesto ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio.

3. I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale e, in relazione a singoli oggetti, possono chiedere di essere invitati a sedute dalla Giunta. Su richiesta del Presidente di ciascun Collegio possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti l'attività del Collegio.

4. Le riunioni del Collegio possono essere richieste singolarmente da ciascuno dei membri. La richiesta deve essere motivata e la convocazione si svolge nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.

### **Art. 57 - Trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo e ai Capigruppo Consiliari**

1. Il Segretario Generale provvede alla trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo e, ove previsto, ai Capigruppo Consiliari.

## **Titolo III: Rapporti con la comunità e partecipazione**

### **Capo I**

#### **Rapporti con la comunità**

### **Art. 58 - Partecipazione popolare**

1. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale predispone ed approva appositi Regolamenti nei quali vengono definite le modalità con cui i cittadini singoli o associati possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

### **Sezione I**

#### **Valorizzazione delle libere forme associative**

### **Art. 59 - Rapporti fra Comune e Associazioni**

1. Il Comune riconosce il diritto delle libere forme associative, titolari di interessi collettivi, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione Locale.

2. Ai fini di cui al comma precedente, favorisce, mediante appositi programmi di intervento, le Associazioni che operano nei settori delle politiche sociali, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente.

3. Il Comune può stipulare con Associazioni e Società Cooperative che operino nei settori indicati al comma 2), convenzioni aventi ad oggetto la gestione dei servizi

comunali.

### **Art. 60 - Albo delle libere forme associative**

1. E' istituito presso il Comune, l'Albo delle libere forme associative ai fini di reciproca informazione e quale strumento di riconoscimento delle Associazioni destinatarie degli istituti di partecipazione e valorizzazione previsti dallo Statuto.
2. Il Regolamento definisce i criteri per la loro riconoscibilità ferma restando l'individuazione già operata con norma di legge delle organizzazioni associative operanti nei vari campi della vita civile.

### **Art. 61 - Interventi di sostegno alle libere forme associative iscritte all'Albo**

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative con interventi che consistono, di norma, nella messa a disposizione di beni, servizi, strutture e altri mezzi per le attività associative.
2. Le forme di sostegno sono attivate secondo criteri predeterminati annualmente dal Consiglio Comunale e presentati nella Relazione Previsionale Programmatica. I criteri tengono conto del tipo di attività, tipologia e numero di interventi, numero di associati.
3. Le modalità d'uso dei beni, servizi, strutture o altri mezzi messi a disposizione sono regolate da Convenzioni.
4. La concessione di sovvenzioni o contributi in denaro è subordinata alla predeterminazione, con atto del Consiglio Comunale, dei criteri di assegnazione. La concessione è altresì subordinata alla presentazione, da parte dei destinatari, di progetti operativi corredati dai relativi piani finanziari. L'atto del Consiglio Comunale stabilisce altresì le forme di pubblicità dei criteri generali e dei singoli provvedimenti di assegnazione. I singoli provvedimenti attestano l'osservanza dei criteri generali.
5. Le forme di sostegno di cui ai precedenti commi, ad esclusione dei contributi in denaro, possono essere concesse, in via eccezionale, anche alle associazioni professionali, iscritte all'Albo di cui all'art. 53 del presente Statuto, solamente per attività di interesse pubblico che non abbiano come destinatari principali i soci.
6. Le forme associative destinatarie degli interventi di cui al presente articolo devono inviare al Consiglio Comunale il Bilancio o documento contabile analogo dell'Associazione e, con periodicità almeno annuale e comunque a conclusione dell'intervento, una relazione sull'attività svolta e sulla effettiva utilizzazione dei beni, servizi, strutture o altri mezzi forniti dall'Amministrazione Comunale.
7. Ogni forma di sostegno, quando non si tratti di contribuzioni in denaro, dovrà prevedere la reale quantificazione del costo a carico dell'Amministrazione.

## **Sezione II**

### **Organizzazioni di volontariato**

## **Art. 62 - Definizione**

1. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo delle libere forme associative, sono considerate organizzazioni di volontariato le Associazioni e i Comitati che abbiano come scopo costitutivo, formalmente dichiarato, la prestazione di opere gratuite in attività socialmente utili.
2. Possono essere iscritte anche singole persone che abbiano prestato e intendano prestare la medesima attività in modo spontaneo e gratuito.

## **Art. 63 - Consulta del volontariato**

1. Il Comune può istituire, tra gli altri organismi di partecipazione, la Consulta del volontariato, espressione delle Associazioni e delle persone singole iscritte all'Albo, come organo di informazione, partecipazione e controllo dell'azione comunale nelle materie in cui operano le istanze di volontariato.
2. La composizione, secondo criteri di rappresentatività, è disciplinata dall'atto del Consiglio Comunale istitutivo della Consulta, assunto il parere degli organismi di volontariato. Con lo stesso atto il Consiglio Comunale può stabilire ulteriori attribuzioni della Consulta.
3. La Consulta del volontariato formula proposte ed esprime parere sui programmi e progetti dell'Amministrazione o delle istituzioni o delle forme di gestione intercomunali dei servizi, nelle materie in cui operano le istanze di volontariato. Sulle proposte formulate dalla Consulta l'Organo Comunale competente è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni.

## **Art. 64 - Programmi comuni di intervento**

1. Il Comune al fine di elevare la qualità dei servizi e di meglio rispondere alle esigenze della comunità locale, con particolare riguardo ai soggetti che si trovino in situazione di bisogno, determina con le Associazioni di volontariato, che offrano prestazioni e risorse, programmi comuni di intervento.
2. Per l'attuazione dei programmi comuni di intervento le Organizzazioni di volontariato possono utilizzare le strutture, i mezzi ed i servizi comunali, con modalità stabilite da Convenzioni.
3. Il programma comune di intervento e la Convenzione sono approvati dalla Giunta Comunale, in conformità alle direttive generali stabilite dal Consiglio Comunale.

## **Sezione III**

### **Promozione di organismi di partecipazione**

## **Art. 65 - Comitati di partecipazione**

1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali, il Comune promuove la costituzione di Comitati di partecipazione, quali referenti diretti degli organi istituzionali, per proposte, pareri e segnalazioni, nell'ambito dei diversi settori ed aree dell'azione comunale.



2. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su spontanea richiesta di formazioni sociali interpreti di interessi diffusi, decide, con singolo atto, sull'istituzione e la composizione del Comitato di partecipazione, sentito il parere delle forme associative iscritte all'Albo di cui all'art. 60 dello Statuto, operanti nel settore di attività dell'istituendo Comitato.

3. L'atto istitutivo di ciascun Comitato di partecipazione provvede, altresì, a disciplinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento e i rapporti con gli Organi ed i servizi comunali.

#### **Art. 66 - Comitati di frazione**

1. Il Consiglio Comunale, consultata la popolazione delle frazioni interessate in una delle forme previste dal presente Statuto, può costituire in una o più frazioni i Comitati di frazione come organismi di partecipazione su base territoriale.

2. La composizione dei Comitati di frazione deve prevedere la presenza di rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 60 del presente Statuto operanti nella frazione, delle forme associative comunque costituite che svolgano attività a favore della comunità frazionale, la rappresentanza dei gruppi politici presenti nel territorio comunale. Può essere prevista la presenza di persone singole che, nella frazione, prestino opera gratuita in attività socialmente utile.

3. Ai fini del raccordo con l'attività comunale potranno presenziare alle riunioni dei Comitati i Consiglieri Comunali, i rappresentanti della Giunta e i Funzionari Dirigenti preposti ai servizi comunali interessati in relazione agli oggetti in discussione.

4. Nell'atto istitutivo dovrà essere previsto l'obbligo di ciascun Comitato di convocare periodicamente l'assemblea dei residenti nella frazione.

5. L'atto costitutivo provvede a disciplinare l'organizzazione, le modalità di funzionamento e di nomina, la presidenza, i rapporti con gli Organi ed i servizi comunali. Definisce, altresì, le modalità della collaborazione che gli uffici e servizi comunali sono tenuti a prestare.

#### **Art. 67 - Attribuzioni generali dei Comitati**

1. Ai Comitati di partecipazione o di frazione sono attribuite, nei rispettivi settori o aree territoriali di competenza, le seguenti funzioni:

Emissione di pareri consultivi richiesti dagli Organi Comunali;

Formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative all'attività ed ai servizi dei Comune;

Altre funzioni attribuite dall'atto istitutivo.

2. Le proposte di cui al comma 1, lett. b), inerenti settori definiti, dovranno essere coerenti con le linee programmatiche e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, nonché con le previsioni del Bilancio.

## **Art. 68 - Partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi**

1. Gli utenti dei servizi locali gestiti dal Comune, anche a mezzo di azienda o istituzione o in altra forma indiretta e/o intercomunale, sono consultati in ordine ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'Amministrazione.
2. I modi di consultazione degli utenti sono stabiliti dai Regolamenti per la gestione dei servizi. I Regolamenti stabiliscono altresì i requisiti minimi di rappresentatività e democraticità di adesione dei Comitati di utenti.
3. In particolare, la Giunta richiede il parere dei Comitati degli utenti, quando costituiti per il relativo servizio, in merito alle seguenti proposte di atti:
  - determinazione dei livelli di erogazione del servizio;
  - scelta di nuove forme di gestione;
  - accordi sindacali aziendali che incidano sull'accessibilità ai servizi.
4. I Comitati degli utenti possono formulare rilievi, raccomandazioni e proposte sulle modalità e sull'andamento della gestione dei servizi. A tale riguardo, la Giunta Comunale è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione in forma scritta agli stessi.
5. Viene altresì richiesta la valutazione dei Comitati degli utenti sui risultati della gestione. L'esito di tali consultazioni viene comunicato dalla Giunta al Consiglio comunale con la relazione annuale sull'attività di gestione e ogni qualvolta il Consiglio Comunale lo richieda.

## **Art. 69 - Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e ne riconosce i pieni diritti secondo i poteri loro assegnati.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Il Consiglio Comunale delega un Consigliere che avrà la funzione di rappresentare l'Amministrazione Comunale in seno al Consiglio Comunale dei ragazzi ed è il tramite ufficiale tra i due Organi istituzionali.
4. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

## **Art. 70 - Forme di consultazione speciale**

1. Il comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o singoli cittadini può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria. Il Regolamento della partecipazione prevede l'obbligo di motivare le decisioni assunte in contrasto con il parere dei soggetti consultati.

2. Il comma 1 non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, atti relativi a tributi, strumenti generali di pianificazione territoriale e altri atti per i quali la Legge o lo Statuto prevedano specifiche forme di consultazione.

### **Art. 71 - Istanze, petizioni, proposte**

1. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. I cittadini, singoli e/o in forma collettiva, e gli organismi associativi possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale e alla Giunta, per:

ottenere motivazioni e chiarimenti su determinati provvedimenti, procedure e/o aspetti dell'attività amministrativa;

richiedere l'emanazione o la revoca di un atto o di un provvedimento;

attivare iniziative su questioni di interesse dalla Comunità.

3. Della presentazione delle istanze, petizioni e proposte, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale danno immediata comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

4. La Giunta Comunale risponde alle istanze, petizioni e proposte di propria competenza entro trenta giorni dal loro deposito.

5. Il Consiglio Comunale esamina le istanze, petizioni e proposte di propria competenza secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento.

6. Il Regolamento della partecipazione disciplina le modalità per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte.

## **Sezione IV**

### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

#### **Art. 72 - Procedimenti di amministrazione giuridica generale**

1. Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le forme previste dalle Leggi e dallo Statuto.

2. In particolare, il Comune promuove la partecipazione ai procedimenti di adozione degli strumenti urbanistici, di piani commerciali e paesistici e di ogni altro provvedimento che incida in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio.

3. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, debbono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

#### **Art. 73 - Procedimenti relativi ad atti di amministrazione giuridica puntuale**

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo quanto previsto dalla

Legge n. 142/1990, dalla Legge n. 241/1990 e da altre Leggi disciplinanti i procedimenti. Tale diritto è riconosciuto sia al singolo cittadino, allorché si procede per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sia a libere forme associative per la tutela di interessi collettivi.

2. Il procedimento dovrà sempre prevedere adeguate forme di comunicazione agli interessati ed ai controinteressati sulle motivazioni che sottendono all'accoglimento o meno delle proposte avanzate.

3. I destinatari e gli interessati hanno diritto:

a) di essere ascoltati dal Responsabile del Procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;

b) di assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza. Il Comune è tenuto a dare conto degli esiti della partecipazione nella motivazione del provvedimento adottato.

5. L'esercizio del diritto alla partecipazione è disciplinato da apposito Regolamento.

## **Sezione V**

### **L'accesso agli atti e alle informazioni. Il diritto di informazione.**

#### **Art. 74 - Accesso agli atti e alle informazioni**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalle Leggi n. 142/1990 e n. 241/1990 e del presente Statuto e secondo le modalità fissate dal Regolamento, garantisce ai cittadini, singoli e associati e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di copia e di accesso agli atti e alle informazioni detenute dal Comune, dalle sue Aziende ed Istituzioni e dai Concessionari di servizi comunali.

2. Gli atti dichiarati pubblici da norme di Legge, dal presente Statuto e da Regolamenti Comunali sono accessibili a chiunque.

#### **Art. 75 - Accesso agli atti e alle informazioni negli organismi associativi cui partecipa il Comune**

1. Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato, anche in sede di definizione delle convenzioni istitutive, a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso o per le attività ed i servizi svolti nelle proprie strutture.

#### **Art. 76 - Diritto di informazione**

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta, i servizi offerti e sui dati di cui l'Amministrazione è in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da organismi cui il Comune partecipa.

2. Il Regolamento per i diritti di informazione e di accesso definisce le misure organizzative volte a garantire un'informazione costante e aggiornata:

sulle informazioni e sugli atti detenuti;

sulla distribuzione delle competenze politiche, tecniche e amministrative;

sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni;

sui prelievi tributari e contributivi, sulla destinazione delle risorse e sul riparto delle stesse per categorie d'intervento e di destinatari, sui costi e sui prelievi relativi ai singoli servizi;

sugli atti di interesse generale, attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

sugli orari degli uffici e dei servizi pubblici, dei pubblici esercizi ed, in generale, sulle attività di interesse pubblico;

sull'attività degli Organismi di partecipazione.

## **Capo II Referendum Comunali**

### **Art. 77 - Referendum consultivi e propositivi**

1. Sono consentiti referendum consultivi, ovvero propositivi in materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum consultivi e/o propositivi.

in materia di bilancio, contabilità, tributi locali e tariffe;

su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

su tutti gli atti di carattere gestionale;

su atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;

in materia di personale del Comune o di sue società, aziende speciali o istituzioni.

3. I soggetti promotori del referendum consultivo e/o propositivo possono essere:

Mille elettori;

il Consiglio Comunale.

4. Nell'arco del mandato amministrativo possono essere indetti referendum consultivi e/o propositivi in numero non superiore a due.

5. Il quesito sottoposto a referendum consultivo e/o propositivo è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Se l'esito del referendum consultivo e/o propositivo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a

referendum.

7. Entro lo stesso termine, se l'esito è negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum consultivo e/o propositivo.

### **Art. 78 - Effetti giuridici del referendum**

1. Nel caso in cui il referendum sia stato indetto su iniziativa del Consiglio Comunale, esso può deliberare in modo non conforme alla decisione consultiva referendaria con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Nel caso in cui il referendum non sia stato indetto su iniziativa del Consiglio Comunale, esso può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.

4. In ogni caso, qualora la delibera assunta a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di Bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviarne l'efficacia all'esercizio finanziario successivo.

### **Art. 79 - Disciplina del referendum**

1. Con apposito Regolamento Comunale vengono disciplinate le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il Regolamento deve prevedere:

- i requisiti di ammissibilità;
- i tempi;
- le condizioni di accoglimento;
- le modalità organizzative;
- i casi di revoca e sospensione.

## **Capo III**

### **Difensore Civico Comunale**

#### **Art. 80 - Istituzione dell'ufficio**

1. Il Comune può istituire l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Gli atti deliberativi che definiscono l'attribuzione della gestione di servizi in concessione ovvero a società di capitali di cui il Comune detenga quote definiscono le modalità di intervento del Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

### **Art. 81 - Disciplina**

1. Con apposito Regolamento vengono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.

2. Il Comune può promuovere un accordo con altri Enti Locali per l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli Enti predetti vengono disciplinati nell'accordo medesimo e recepiti nell'apposito Regolamento.